

SR46 - FIGC/COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI CALCIO FEMMINILE 2024/2025-2025/2026-2026/2027

Provvedimento n. 31254

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 giugno 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio è tenuta a predeterminare, per le competizioni calcistiche di propria competenza, linee guida *"per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole"* previste dal decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive *"condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione"*;

VISTO l'articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTE le linee guida, di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, trasmesse dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 15 marzo 2024;

VISTA la nuova versione delle linee guida, di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, trasmesse dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 23 aprile 2024;

VISTA la consultazione pubblica indetta dall'Autorità - con riferimento alla prima versione delle Linee Guida - con delibera del 18 aprile 2024 e la nuova consultazione indetta in data 30 aprile 2024;

VISTO il contributo fornito in data 30 aprile 2024 da parte di una società attiva nel settore della produzione audiovisiva;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue

I. LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche la "FIGC") è l'associazione a carattere privatistico federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e unica federazione sportiva italiana riconosciuta allo scopo di promuovere in Italia il gioco del calcio, del calcio a 5 e del *beach soccer*, oltre a curare gli aspetti ad essi connessi delle società calcistiche iscritte al Campionato a Divisione Unica.

2. Per effetto della forte crescita del calcio femminile e del conseguente passaggio al professionismo¹, considerata la necessità di adeguare e rafforzare la struttura e le attribuzioni del soggetto organizzatore della massima competizione a seguito del passaggio al professionismo, il Consiglio Federale della FIGC ha istituito, in data 19 aprile 2023, la Divisione Serie A Femminile Professionistica (di seguito: la "Divisione Professionistica"), con decorrenza a partire dal 1° luglio 2023.

3. All'Assemblea della Divisione Professionistica, composta da tutte le società di Serie A, senza rappresentanti della Federazione, competono, in particolare:

- l'elezione di tutti i componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Professionistica;
- l'approvazione, modifica e revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audio-visivi collettivi;
- le delibere in merito all'assegnazione dei diritti audiovisivi collettivi, anche a seguito di trattativa privata;
- le delibere in merito alla sottoscrizione di contratti e accordi di sponsorizzazione e promo-pubblicitari della Divisione;
- le delibere in materia dei criteri di ripartizione delle risorse audiovisive e/o promopubblicitarie.

4. La Divisione Serie A Femminile Professionistica ha, quindi, attualmente, per un periodo massimo di tre stagioni sportive in attesa della costituzione di una Lega completamente indipendente², il ruolo di "Organizzatore della Competizione" con riferimento al Campionato Femminile di Serie A, alla Coppa Italia Femminile e alla Supercoppa Femminile (di seguito, le "Competizioni", le cui singole gare verranno indicate come "Eventi").

¹ [Il Calcio Femminile è diventato professionistico con la delibera attuativa del Consiglio Federale della FIGC del 26 aprile 2022, agevolato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.]

² [V. Delibera Assemblea Serie A del 21 febbraio 2024.]

5. Tra i compiti affidati all'Organizzatore della competizione rientrano l'organizzazione e gestione delle competizioni di calcio femminile denominate "Campionato Nazionale di Serie A", "Coppa Italia" e "Supercoppa"³ (di seguito, le "Competizioni", le cui singole gare verranno indicate come "Eventi").

6. Qualora la Lega venisse costituita prima del suddetto termine di tre stagioni sportive, la stessa sostituirà la Divisione Professionistica, subentrandone nei diritti e negli obblighi specificati negli inviti ad offrire. In tale ottica, qualunque accordo concluso nell'ambito del processo di commercializzazione dei diritti audiovisivi disciplinerà il subentro della Lega alla Divisione Professionistica e comunque la cessione alla Lega di ogni diritto e obbligazione assunti dalla Divisione Professionistica quale Organizzatore della competizione.

7. Per tutti questi motivi, nelle Linee Guida viene utilizzata la definizione di legge di "Organizzatore della competizione" (declinato anche al plurale), che si riferisce oggi alla Divisione Professionistica, ma successivamente si potrebbe riferire alla Lega.

8. La Divisione Professionistica ha comunicato all'Autorità le proprie Linee Guida in data 15 marzo 2024. In data 28 marzo 2024 la Divisione Professionistica ha integrato la propria documentazione, in risposta a una richiesta di informazioni degli Uffici. Inoltre in data 4 aprile 2024 è stata svolta, su richiesta della Divisione Professionistica, una audizione con gli Uffici. In data 23 aprile 2024, la Divisione Professionistica ha inviato nuove Linee Guida.

II. I CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA

a) Premessa

9. Come noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (il c.d. "Decreto Melandri"), l'Organizzatore della competizione predispone e sottopone al vaglio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche "AGCM") e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche "AGCOM"), per i profili di rispettiva competenza, le Linee Guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi fino a un massimo di tre stagioni ovvero per il maggiore lasso temporale che dovesse essere consentito dalla legge ("Durata").

10. La legge 13 gennaio 2023, n. 6 di conversione del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, (recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica") ha modificato l'articolo 10, comma 1 del Decreto Melandri, estendendo la durata da tre a cinque anni.

11. Le Linee Guida proposte dalla Divisione Professionistica, in luogo del soggetto organizzatore delle Competizioni, oggetto del provvedimento risultano emesse antecedentemente e relative alle stagioni 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027.

12. Di seguito vengono riportati sinteticamente i principali contenuti delle Linee Guida predisposte dalla Divisione Professionistica, così come comunicate in data 23 aprile 2024.

b) Criteri generali di commercializzazione

13. Le Linee Guida in esame disciplinano i diritti audiovisivi e radiofonici sportivi afferenti alle seguenti competizioni calcistiche, organizzate dall'Organizzatore della competizione a partire dalla stagione sportiva 2024/2025, per un totale di tre stagioni, con riferimento al Campionato Nazionale di Serie A (di seguito, "Campionato")⁴, la Coppa Italia⁵ e la Supercoppa⁶.

³ [Ad oggi, 10 Società Sportive partecipano al Campionato, 26 Società Sportive partecipano alla Coppa Italia Femminile e 2 Società Sportive partecipano alla Supercoppa Femminile, secondo i format deliberati dall'Organizzatore della competizione, fermo restando che gli stessi potrebbero essere modificati a discrezione, vincolante e incontestabile, dello stesso Organizzatore della competizione.]

⁴ [Il Campionato di Serie A si articola in due fasi. La prima consta di un girone unico da 10 squadre che si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno. Al termine della prima fase, viene eseguito nuovamente il sorteggio per determinare il calendario della seconda fase, in cui le 10 squadre saranno suddivise in due poule: la prima (di seguito "Poule Scudetto") composta dalle prime cinque squadre in classifica, mentre la seconda (di seguito "Poule Salvezza") dalle ultime cinque squadre in classifica. Ai fini della seconda fase vengono mantenuti i punti acquisiti nella prima fase del Campionato. Le squadre di ciascuna Poule si sfideranno in un girone all'italiana con quattro gare di andata e quattro gare di ritorno articolate in 10 giornate (2 turni di riposo per ciascuna squadra). La società prima classificata nella Poule scudetto si aggiudica il titolo di Campione d'Italia e acquisisce, inoltre, il diritto di fregiare la maglia, per la stagione sportiva successiva, con uno scudetto tricolore; le società classificate in prima, seconda e terza posizione nella Poule scudetto acquisiscono il diritto a partecipare alla UEFA Women's Champions League (di seguito "UWCL"). La società ultima classificata della Poule salvezza retrocede in Serie B, la penultima disputa uno spareggio con la seconda classificata della Serie B. Lo spareggio si articola con gare di andata e ritorno organizzate dall'Organizzatore della competizione, con la società di Serie A che avrà il diritto di giocare la gara di ritorno in casa.]

⁵ [Alla Coppa Italia, gestita e organizzata dall'Organizzatore della competizione, prendono parte tutte le squadre partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B. La competizione si articola in due fasi:

a) una fase iniziale, costituita da un turno preliminare e due turni, in gara secca ad eliminazione diretta (2 gare di preliminare, 8 gare di primo turno e 8 gare di secondo turno);

b) una seconda fase con:

- quarti di finale, con gare andata e ritorno, ad eliminazione diretta (8 gare, con 8 squadre coinvolte);

- semifinali, con gare andata e ritorno, ad eliminazione diretta (4 gare, con 4 squadre coinvolte);

- finale in gara unica (2 squadre coinvolte).]

⁶ [Ad oggi, 10 Società Sportive partecipano al Campionato, 26 Società Sportive partecipano alla Coppa Italia Femminile e 2 Società Sportive partecipano alla Supercoppa Femminile.]

14. In merito alla commercializzazione dei Diritti Audiovisivi, la Divisione Professionistica ha individuato una serie di criteri che potrà seguire nella formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi (di seguito, i "Pacchetti"), per le Stagioni Sportive (all'interno del periodo in oggetto) che riterrà utile al momento della predisposizione degli inviti da offrire:

a) il contenuto dei Pacchetti sarà determinato tenendo in considerazione tanto le richieste degli operatori della comunicazione (ed eventualmente anche degli intermediari indipendenti), quanto le esigenze degli utenti e appassionati relative al prodotto audiovisivo, nonché le esigenze delle Società Sportive;

b) la modalità di commercializzazione dei Diritti Audiovisivi relativi alle dirette potrà essere basata su una distribuzione sia "per piattaforma" sia "per prodotto", con ogni combinazione mista e/o incrociata dei due criteri;

c) la produzione audiovisiva degli Eventi sarà caratterizzata da uniformità e omogeneità, sia nel caso che venga affidata ai licenziatari dei Diritti Audiovisivi (ma pur sempre sotto il controllo editoriale dell'Organizzatore della competizione), sia nel caso che venga posta a carico dello stesso Organizzatore della competizione o delle Società Sportive che intendessero produrre autonomamente. Sia nel caso in cui il Licenziatario dei Diritti Audiovisivi acquisisse il diritto di produrre gli Eventi, sia nel caso in cui, pur essendo la produzione effettuata dall'Organizzatore della competizione o delle Società Sportive, il Licenziatario manifestasse la necessità di integrare e/o personalizzare la produzione (ad esempio, con l'utilizzo di un numero maggiore di telecamere), in entrambi i casi lo stesso Licenziatario dovrà necessariamente rispettare le disposizioni del *"Regolamento relativo alle produzioni audiovisive, agli accessi negli stadi e alle interviste"* di cui alle circolari che, di volta in volta (presumibilmente all'inizio di ciascuna Stagione Sportiva) saranno emanate dall'Organizzatore della competizione (di seguito "Regolamento Operativo Media") e ogni successiva modificazione e ogni altro regolamento o fonte applicabile, ivi incluse le condizioni generali di licenza contenute negli inviti a offrire. Resta sempre fermo, in ogni caso, il suo obbligo di mettere a disposizione dell'Organizzatore delle competizioni e delle Società Sportive organizzatrici e/o partecipanti all'Evento il segnale "integrato" contenente le immagini dell'Evento medesimo e comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici, ai fini di ciascuna utilizzazione sia da parte dell'Organizzatore della competizione sia da parte delle Società Sportive. La proprietà delle riprese quale risultato delle produzioni audiovisive spetta alla Società Sportiva organizzatore dell'Evento, fermo restando il diritto dell'Organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini di cui alle Linee Guida.

d) all'interno degli inviti a offrire saranno precisati gli standard minimi produttivi in relazione a ciascuna tipologia di sfruttamento di ciascuno dei Diritti Audiovisivi, nonché i costi per l'accesso al segnale, che non potranno eccedere quanto previsto nel tariffario di cui all'Allegato 1 alle Linee Guida. L'Organizzatore della competizione si riserva di apportare modifiche al Regolamento Operativo Media, agli standard minimi produttivi e al tariffario in presenza di rilevanti innovazioni del mercato relativo alle tecnologie di ripresa e trasmissione degli Eventi nonché in presenza di modifiche strutturali o cambiamenti degli stadi ove si disputano gli Eventi;

e) in caso di esito negativo della procedura competitiva (nei termini e con le modalità infra indicati), l'Organizzatore della competizione si riserva la facoltà di commercializzare nelle successive procedure nuovi Pacchetti, predisposti anche tramite l'accorpamento di quelli esistenti ovvero tramite licenza separata dei singoli diritti facenti parte del Pacchetto originario o di altri Pacchetti, verificando di volta in volta l'opportunità di proseguire la procedura competitiva con la fase della trattativa privata.

c) Tipologie di pacchetti

15. Sulla base dei criteri sopra indicati l'Organizzatore della competizione, fermo restando la sua ampia discrezionalità nel predisporre Pacchetti diversi o diversamente confezionati nel corso delle procedure competitive, potrebbe offrire al mercato nazionale degli intermediari indipendenti e degli operatori delle comunicazioni Pacchetti aventi le seguenti caratteristiche:

a) quanto alla commercializzazione di Dirette e/o di Immagini Salienti (come definite dal Decreto Melandri), potrebbero essere predisposti uno o più Pacchetti per la trasmissione delle Dirette su qualsiasi piattaforma trasmissiva (Satellitare, Digitale, Internet anche con modalità OTT, IPTV, Wireless), in chiaro e/o a pagamento, di tutti gli Eventi delle competizioni ovvero di Eventi a scelta del Licenziatario. Tali Pacchetti possono prevedere la modalità di trasmissione sia in chiaro sia a pagamento, anche su base non esclusiva. Anche le Immagini Salienti delle Competizioni potrebbero essere commercializzate in specifici Pacchetti ovvero essere ricomprese all'interno dei Pacchetti di Dirette. Tutti i Pacchetti potrebbero essere commercializzati singolarmente per ognuna delle Competizioni o fasi di Competizione (Regular Season, Poule Salvezza e Poule Scudetto). Sulla base dell'analisi di mercato effettuata, e dell'esperienza maturata nel recente passato, l'ipotesi di composizione dei pacchetti che la Divisione Professionistica ritiene al momento essere la migliore, seppure con la flessibilità necessaria per assecondare eventuali indicazioni di senso contrario che dovessero essere rappresentate dagli operatori, è la seguente:

i. CAMPIONATO "PAY TV": tutte le partite della settimana

- modello di offerta per adesione, per l'acquisizione del diritto non in esclusiva su canali o piattaforme a pagamento;
- un numero indeterminato di operatori può acquisire il pacchetto ed esercitare i diritti;
- il prezzo non è fisso, ma varia a seconda del numero degli effettivi licenziatari.

ii. CAMPIONATO "FREE TV": n. 1 partita a settimana

- invito a presentare offerte per l'acquisizione del diritto in esclusiva su canali o piattaforme free;

- gli operatori vengono invitati a presentare la loro migliore offerta per il pacchetto, che verrà assegnato all'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa (tenendo conto anche della volontà di massimizzare la visibilità della gara);
- la partita in oggetto sarà in "co-esclusiva" con il/i licenziatario/i del pacchetto "CAMPIONATO PAY TV", al fine di conseguire la massima diffusione del prodotto.

iii. COPPA ITALIA e SUPERCOPPA: tutte le gare delle competizioni

- pacchetto composto con la finalità di allargare il mercato a operatori che intendano entrare nel mercato con investimenti contenuti ma ottenendo un prodotto in esclusiva, così da valorizzare, come fatto anche dalla serie A maschile, i prodotti "Coppa Italia" e "Supercoppa";
- invito a presentare offerte in abbinamento ai pacchetti "CAMPIONATO PAY TV" e "CAMPIONATO FREE TV".

iv. IMMAGINI SALIENTI

- pacchetto offerto non in esclusiva;
- b) quanto alla trasmissione audiovisiva in ambito nazionale non in esclusiva di Immagini Correlate (come definite dal Decreto Melandri), potrebbero essere predisposti Pacchetti contenenti il diritto non esclusivo di realizzare e trasmettere, in diretta e in chiaro, di regola con modalità di trasmissione via piattaforma satellitare e/o digitale terrestre e/o OTT, di programmi sportivi del tipo "stadio - studio", messi in onda in diretta durante lo svolgimento delle gare di *Regular Season* (esclusi gli Eventi della fase di Poule Scudetto e Poule Salvezza) e della Coppa Italia (escluse semifinali e finali) disputate da una singola Società Sportiva, ovvero da più Società Sportive. In abbinamento al Pacchetto di una singola Società Sportiva, potrebbero essere concesse in licenza in forma non esclusiva anche Immagini Salienti. Potranno, altresì, essere predisposti specifici Pacchetti, in chiaro o a pagamento, per la trasmissione dei programmi "stadio - studio" anche degli Eventi della fase di Poule Scudetto e Poule Salvezza, delle semifinali e finale di Coppa Italia e della Supercoppa;
- c) quanto alla trasmissione radiofonica, potrebbero essere predisposti Pacchetti per la trasmissione in diretta, integrale o per estratti, della radiocronaca di tutti gli Eventi della *Regular Season* del Campionato e della Coppa Italia (esclusi gli Eventi delle semifinali e della finale) disputati da una singola squadra, ovvero degli Eventi della fase di Poule Scudetto e Poule Salvezza, degli Eventi delle semifinali e della finale di Coppa Italia, nonché della Supercoppa, ovvero Pacchetti per la trasmissione su piattaforma IP (a titolo esemplificativo, la c.d. *web-cronaca*).

d) La commercializzazione dei Diritti Audiovisivi in ambito internazionale

16. Al fine di incrementare l'interesse verso le Competizioni da parte di mercati internazionali maggiormente sensibili al prodotto del calcio femminile, l'Organizzatore della competizione intende intraprendere, anche sulla base della novella dell'articolo 16 del Decreto Melandri, strategie di commercializzazione dei Diritti Audiovisivi (inclusi i diritti *betting* e altri diritti di natura internazionale) molto agili, pur sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, con il principale obiettivo di massimizzare i ricavi, nonché al fine di favorire la fruizione degli Eventi anche da parte delle comunità italiane all'estero. L'Organizzatore della competizione, a ogni buon conto, non esclude la possibilità di concludere contratti di licenza con i singoli operatori che trasmettono nei singoli paesi o aree geografiche, come pure di procedere all'assegnazione dei diritti a uno o più intermediari, eventualmente anche attraverso procedure di confronto concorrenziale.

e) Condizioni generali di licenza

17. Le "Condizioni generali di licenza", che verranno dettagliatamente specificate all'interno degli inviti a offrire, prevedono che potranno risultare Licenziatari di uno o più pacchetti di Diritti Audiovisivi esclusivamente gli Operatori della Comunicazione che siano in possesso del titolo abilitativo, qualora previsto dalla normativa vigente, per la distribuzione dei contenuti audiovisivi sulla Piattaforma distributiva prevista dal relativo pacchetto, e che garantiscano i requisiti analiticamente descritti nelle Linee Guida relativi al possesso di un'adeguata struttura organizzativa per trasmettere gli eventi previsti in ogni pacchetto.

18. Inoltre, l'assegnatario dei pacchetti sarà tenuto a rispettare alcuni puntuali obblighi in tema di accesso agli stadi, trasmissione del segnale e tutela e promozione dell'immagine delle competizioni predisposte dall'Organizzatore della competizione.

f) Diritti riservati

19. Sono riservati alle Società Sportive, con riferimento agli Eventi dalle stesse disputati, i diritti di natura secondaria come dettagliatamente descritti all'interno degli inviti a offrire e del Regolamento Operativo Media (e sue successive modifiche e integrazioni). Allo stato, è impregiudicato il diritto dell'Organizzatore della competizione di procedere a una migliore calibrazione dei suddetti diritti mediante aggiornamento dell'invito a offrire e del Regolamento Operativo Media nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti, i diritti esercitabili dalle Società Sportive⁷ potranno essere esercitati nel rispetto dei diritti loro riconosciuti dal Decreto Melandri, nell'ambito dei canali media ufficiali delle Società Sportive (inclusi, in via esemplificativa non esaustiva: il sito *web* ufficiale, i canali tematici televisivi, i profili social ufficiali delle Società Sportive).

⁷ [A titolo esemplificativo, trasmissione di Immagini Correlate e di Immagini Salienti, replica e sintesi, trasmissione di interviste; collegamento da bordo campo o tribuna stampa; trasmissione replica e sintesi sul canale tematico.]

g) Regole generali di offerta e procedura competitiva: Pacchetti in forma esclusiva

20. L'Organizzatore della competizione procederà alla commercializzazione dei Pacchetti in forma esclusiva, a norma dell'articolo 7 del Decreto Melandri, tramite apposita procedura competitiva sul territorio nazionale alla quale potranno partecipare gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti. Dell'avvio di tale procedura e dei termini di presentazione delle offerte sarà data notizia sul sito internet ufficiale dell'Organizzatore della competizione. All'interno degli inviti a offrire sarà dettagliatamente esposto il contenuto dei singoli Pacchetti.

21. Il prezzo minimo dei singoli Pacchetti sarà determinato secondo ragionevolezza e in considerazione dei prezzi e delle dinamiche di mercato, del valore del prodotto e delle esigenze degli appassionati.

22. La presentazione delle offerte, che dovranno essere relative a un singolo e autonomo Pacchetto, nonché prive di qualsivoglia tipo di condizione, da parte degli operatori o degli intermediari indipendenti dovrà essere effettuata tramite le modalità determinate nell'invito a offrire (es. in busta chiusa o piattaforma informatica dedicata), compilando il modulo in ogni sua parte contenente l'offerta per il/i Pacchetto/i esclusivo/i indicato/i, corredato dall'apposita documentazione richiesta.

23. L'apertura delle offerte sarà effettuata da una commissione all'uopo incaricata presso la sede dell'Organizzatore della competizione o in altro luogo specificamente indicato; alle operazioni e alla redazione dei verbali di aggiudicazione potranno essere presenti i rappresentanti e/o i delegati degli operatori della comunicazione, degli intermediari partecipanti alla procedura e delle Società Sportive.

24. In seguito all'apertura delle buste sarà redatta graduatoria delle offerte che abbiano superato il prezzo minimo e, qualora non siano riscontrate irregolarità nella documentazione fornita, l'Organizzatore della competizione procederà ad assegnare il Pacchetto all'operatore della comunicazione e/o all'intermediario indipendente che avrà presentato l'offerta più elevata.

25. Qualora non dovessero giungere offerte superiori al prezzo minimo, l'Organizzatore della competizione avrà la facoltà, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del Decreto Melandri, previa comunicazione all'AGCM, di revocare l'offerta del Pacchetto ovvero decidere di assegnarlo ugualmente.

26. In ogni caso, i Pacchetti non potranno essere aggiudicati all'esito della procedura competitiva agli operatori della comunicazione o agli intermediari indipendenti nei cui confronti sia pendente un contenzioso, anche stragiudiziale, con l'Organizzatore della competizione per il mancato o parziale versamento dei corrispettivi previsti dai Contratti di licenza delle stagioni precedenti a quella in corso, salvo che l'operatore o l'intermediario abbia depositato, unitamente all'offerta, garanzia bancaria a prima richiesta (secondo il modello predisposto dall'Organizzatore della competizione) per il pagamento di ogni corrispettivo maturato e non corrisposto.

27. L'Organizzatore della competizione si avvarrà dello strumento della trattativa privata per l'assegnazione in licenza dei Diritti Audiovisivi in caso di esito negativo della procedura competitiva (per mancanza di offerte, mancato raggiungimento del prezzo minimo delle stesse, per motivi di estrema urgenza o per qualsivoglia altra ragione che non consenta l'assegnazione dei Pacchetti). In tale ipotesi:

a) qualora dovessero manifestare interesse all'acquisto del Pacchetto due o più operatori della comunicazione o intermediari indipendenti che abbiano presentato un'offerta, l'Organizzatore della competizione procede alla trattativa privata consentendo ai predetti soggetti di effettuare rilanci, con presentazione dell'offerta in busta chiusa o tramite piattaforma informatica dedicata. Il Pacchetto sarà assegnato al soggetto che avrà offerto il prezzo più alto;

b) nel caso in cui invece, dovesse manifestare interesse all'acquisto del Pacchetto un solo operatore della comunicazione o intermediario indipendente, si procederà a una vera e propria negoziazione, che si concluderà con l'assegnazione o meno dei Diritti Audiovisivi.

28. In ogni caso i Pacchetti non potranno essere aggiudicati all'esito della procedura competitiva agli operatori della comunicazione o agli intermediari indipendenti nei cui confronti sia pendente un contenzioso, anche stragiudiziale, con l'Organizzatore della competizione per il mancato o parziale versamento dei corrispettivi previsti dai Contratti di licenza delle stagioni precedenti a quella in corso, salvo che l'operatore della comunicazione o l'intermediario indipendente abbia depositato, unitamente all'offerta, garanzia bancaria a prima richiesta (secondo il modello predisposto dall'Organizzatore della competizione) per il pagamento di ogni corrispettivo maturato e non corrisposto.

h) Pacchetti in forma non esclusiva

29. In caso di Pacchetti non esclusivi, il Licenziatario dovrà:

a) trasmettere il modulo di invito a offrire appositamente predisposto e pubblicato sul sito ufficiale dell'Organizzatore della competizione compilato in ogni sua parte, con indicazione del Pacchetto per cui è presentata l'adesione all'offerta predisposta dall'Organizzatore della competizione, nonché espressa e integrale accettazione delle Condizioni Generali di Licenza previste nell'offerta al mercato;

b) effettuare il versamento tramite *home-banking* dell'intero corrispettivo (o della prima rata di pagamento se prevista), comprendente il costo del Pacchetto e il prezzo di accesso al segnale per ogni evento del Pacchetto, sul conto dell'Organizzatore della competizione indicato all'interno dell'offerta al mercato. Il documento certificativo dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegato alla consegna del documento di cui al punto a);

c) consegnare la dichiarazione autocertificativa dei requisiti di abilitazione.

30. In seguito alla ricezione della richiesta di adesione all'offerta, l'Organizzatore della competizione procederà a un controllo formale della documentazione e alla verifica dell'avvenuto pagamento, nonché alla conformità di questo. Al

termine di queste operazioni, qualora non siano riscontrate irregolarità, l'Organizzatore della competizione procederà a dare riscontro dell'assegnazione del Pacchetto con specifica comunicazione all'indirizzo PEC dell'offerente. Il Contratto di licenza, sia pure sottoposto alla condizione sospensiva del ricevimento della polizza assicurativa r.c. terzi, si riterrà perfezionato al momento della predetta comunicazione, senza che sia necessario un ulteriore contratto scritto, anche meramente ricognitivo.

1) Diritti invenduti

31. A fronte dell'eventuale esito negativo delle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi, l'Organizzatore della competizione provvederà, con propria delibera assembleare, in un momento successivo, a disciplinare, nel rispetto delle applicabili previsioni del Decreto Melandri, le modalità di esercizio anche da parte delle Società Sportive di tali diritti invenduti tenuto conto delle limitazioni previste dagli altri contratti già definiti dall'Organizzatore della competizione. Resta sempre ferma la facoltà della singola Società Sportiva di rinunciare all'esercizio dei diritti invenduti a favore dell'Organizzatore della competizione, il quale avrà la facoltà di commercializzarli in forma centralizzata congiuntamente ai diritti invenduti delle altre Società Sportive che abbiano manifestato espressa rinuncia.

32. Resta ferma la possibilità che, in caso di futura delibera da parte dell'Assemblea delle Società Sportive in tal senso, l'Organizzatore della competizione, prima di considerare invenduti i relativi diritti, riservi il diritto di realizzare un proprio canale distributivo degli Eventi laddove, al termine della fase di trattativa privata, dovesse riscontrare l'assenza di offerte soddisfacenti.

III. LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

33. Il 18 aprile 2024 è stata avviata la consultazione pubblica concernente le Linee Guida predisposte dall'Organizzatore della competizione, trasmesse in data 15 marzo 2024.

34. In data 30 aprile 2024 è pervenuto un contributo alla consultazione pubblica da parte di una società attiva nel settore della produzione audiovisiva (di seguito, l'“Operatore”), specializzata nella copertura di importanti eventi sportivi che ha in primo luogo sottolineato che nel processo di transizione verso la futura e costituenda Lega, sarebbe stato preferibile mantenere una cadenza annuale nella valutazione delle Linee Guida.

35. Inoltre l'Operatore sostiene che le Linee Guida dovrebbero prevedere chiaramente ed espressamente che il diritto di produzione spetta all'Organizzatore dell'Evento e che viene esercitato dall'Organizzatore della Competizione solo in caso di rinuncia di quest'ultimo, in quanto - secondo l'Operatore - il diritto individuale di produzione è collegato nel sistema della Legge anche ad altri diritti individuali di sfruttamento secondario, oltre che di proprietà delle riprese filmate, con ciò anche indicando che le singole società sportive dovrebbero essere sempre libere di gestire commercialmente tali attività e valorizzare autonomamente tali diritti, ferme le esigenze di omogeneità del prodotto editoriale relativo al Campionato.

36. Secondo l'Operatore non appare neppure indicato il principio che la delega delle Società Sportive nei confronti dell'Organizzatore dovrebbe essere concessa annualmente. L'Operatore ritiene che la valorizzazione della natura individuale di tale diritto garantirebbe maggiore efficienza al settore dei servizi di produzione.

37. Da ultimo, l'Operatore critica i parametri dimensionali considerati per la selezione degli operatori produttivi per le riprese del Campionato 2023/2024, ritenuti eccessivi e quindi restrittivi della concorrenza.

38. La consultazione pubblica indetta, in data 30 aprile 2024, a seguito della trasmissione, in data 23 aprile 2024, delle nuove Linee Guida da parte della Divisione Professionistica non ha invece ricevuto osservazioni.

IV. VALUTAZIONI

a) Considerazioni preliminari

39. L'obiettivo fondamentale del Decreto Melandri è quello di realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. A tal fine, gli articoli 6 e 7 del Decreto Melandri impongono all'Organizzatore della competizione di mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere per acquisire i diritti audiovisivi, attraverso apposite procedure competitive idonee a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. In tale contesto, il predetto Decreto Legislativo prevede un intervento *ex ante* dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che valuta e approva le Linee Guida predisposte dall'Organizzatore della competizione prima di procedere alla gara.

40. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto Melandri, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

41. Tali regole riguardano il complesso dei diritti audiovisivi oggetto della procedura di commercializzazione indetta dall'Organizzatore della competizione considerata l'ampia definizione di diritto audiovisivo adottata dall'articolo 2 del Decreto Melandri, alla lettera o)⁸. Essa, oltre a ricomprendere espressamente “*l'utilizzazione delle immagini dell'evento*

⁸ [“Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

[...] per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività" (lettera o) numero 6), si caratterizza per una formulazione ampia tale da ricomprendere anche lo sfruttamento di contenuti audiovisivi tramite piattaforme digitali innovative, come quelli fruibili attraverso il Metaverso, oltre a quelli relativi a un segmento separato della domanda, quali ad esempio i diritti *betting*.

42. Ciò posto, l'Autorità intende effettuare osservazioni in merito alle Linee Guida trasmesse dalla Divisione Professionistica in data 23 aprile 2024, ritenendo opportuno ricordare che, laddove in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale i soggetti interessati non si attengano alle sue indicazioni e adottino comportamenti tali da pregiudicare la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori, essa è chiamata a intervenire, ricorrendo ai poteri che gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE") e la Legge n. 287/1990 le conferiscono.

43. In particolare, in questa sede, l'Autorità è chiamata ad approvare, per i profili di competenza, le Linee Guida previo accertamento della conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del Decreto Melandri (articolo 6, comma 6).

44. Le valutazioni di seguito svolte avranno a oggetto unicamente il testo delle Linee Guida trasmesso in data 23 aprile 2024 dalla Divisione Professionistica della FIGC, tenendo conto delle dinamiche competitive che si sono manifestate nel territorio nazionale con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per le competizioni da essa organizzate e che tale soggetto non è, in prospettiva, il soggetto Organizzatore della competizione come individuato dal Decreto Melandri.

b) Sulla titolarità dei diritti

45. In relazione alla titolarità dei diritti oggetto delle Linee Guida, si ricorda che l'articolo 3 comma 1 conferisce all'Organizzatore delle competizioni e alle Società Sportive la co-titolarità dei Diritti. La Divisione Professionistica, ideata in modo da avere propria autonomia gestionale e amministrativa appare avere caratteristiche idonee a replicare un'autonoma Lega professionistica. Ciò in quanto tutte le società di Serie A, senza rappresentanti della Federazione, partecipano all'Assemblea della Divisione Professionistica, cui competono le principali decisioni.

46. Al riguardo, si auspica che tale struttura possa essere prodromica alla formazione di una Lega professionistica che possa assumere il ruolo di Organizzatore delle competizioni entro la fine del ciclo di commercializzazione.

c) Sui criteri di formazione dei pacchetti

47. Con riferimento al grado di dettaglio dei criteri di formazione dei pacchetti, in sede di presentazione delle Linee Guida, la Divisione Professionistica della FIGC ha proceduto a una articolazione dei pacchetti, descrivendo le tipologie di gruppi tenendo conto tanto le richieste degli operatori della comunicazione (ed eventualmente anche degli intermediari indipendenti), quanto le esigenze degli utenti e appassionati relative al prodotto audiovisivo, nonché le esigenze delle Società Sportive.

48. Tale proposta emerge da uno schema già consolidato dall'esperienza della stagione 2023-2024 e, in tal senso, appare riportare un numero minimo di informazioni idonee a permettere una valutazione circa la conformità ai principi ispiratori del Decreto Melandri, nonché ai limiti da esso posti, con particolare riguardo alle caratteristiche degli eventi - quali il grado di appetibilità degli stessi - da cui consegue la possibilità di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse.

49. Ciò posto, si sottolinea che successivamente alla pubblicazione degli inviti a offrire, resta impregiudicata l'eventuale valutazione della conformità della concreta declinazione dei pacchetti, oltre che della successiva assegnazione dei diritti, ai sensi della normativa nazionale e eurounionale e dell'articolo 8 del Decreto Melandri. L'Autorità, infatti, ritiene che la normativa nazionale e eurounionale in tema di concorrenza sia sufficiente a permettere un intervento laddove l'Organizzatore della competizione, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell'Autorità e tale comportamento pregiudicasse la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori.

50. Si rileva che, ai sensi della medesima disposizione del Decreto Melandri soprarichiamata, le Linee Guida dovrebbero recare anche "le modalità di produzione e gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali, ai quali

o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:

1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolge;

2) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento;

3) la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro;

4) il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;

6) l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;

7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo;"]

l'organizzatore dell'evento deve attenersi", mentre il testo predisposto dalla Divisione Professionistica espressamente specifica che *"gli standard qualitativi di produzione e di trasmissione saranno dettagliati nell'Invito a offrire, in base a quanto previsto dal Regolamento Operativo Media"*. Al Regolamento Operativo Media - non valutabile in quanto formato da *"[...] circolari che, di volta in volta (presumibilmente all'inizio di ciascuna Stagione Sportiva) saranno emanate dall'Organizzatore della competizione [...]"* - viene rimandato anche in relazione alle Condizioni Generali di Licenza e per ciò che concerne i Diritti Riservati.

d) Sui criteri di assegnazione

51. In linea generale, si ritiene che le regole riportate nelle linee guida in esame in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi e, in particolare, la previsione di un prezzo minimo di offerta, i criteri per la determinazione dello stesso e il ricorso a procedure selettive di natura competitiva, risultano allo stato idonee a consentire una piena e imparziale competizione tra i partecipanti, conformemente all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 9/2008. Similari valutazioni possono essere espresse circa l'assenza di esclusive di fatto o di diritto con riferimento ai pacchetti principali.

52. A quest'ultimo riguardo, si deve rimarcare l'importanza della definizione di un prezzo minimo adeguato al contenuto di ciascun pacchetto e tale da ridurre al minimo l'eventualità che la vendita di uno o più pacchetti abbia esito negativo. Tale disposizione appare giustificabile nel caso specifico dei diritti inerenti alle competizioni organizzate dall'Organizzatore della competizione in quanto volta a mantenere l'appetibilità complessiva dei pacchetti offerti in un'ottica di minore *appeal* di tali diritti rispetto alle competizioni organizzate da altre Leghe sportive.

53. Con riferimento ai criteri di commercializzazione, si rappresenta che la Divisione Professionistica si riserva di modificare i pacchetti, rispetto alla loro configurazione delle linee guida, in sede di pubblicazione degli inviti a offrire, pur mantenendo fermi i criteri della loro formazione.

54. Rispetto alla durata delle licenze, si rammenta che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 del Decreto Melandri, i contratti di licenza devono avere una durata massima di cinque anni (a esito della intervenuta modifica normativa, v. *supra*) o in ogni caso una durata massima che garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione. Ciò posto, la previsione di licenze per una durata inferiore, prospettata nelle Linee Guida presentate dalla FIGC e individuata nelle stagioni 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, non è di per sé in contrasto con le predette disposizioni, ferme restando le considerazioni poco sopra svolte in merito alla predisposizione di pacchetti equilibrati ed effettivamente di pregio che garantiscano la valorizzazione dei diritti commercializzati dall'Organizzatore della competizione⁹.

CONSIDERATO che resta impregiudicato il potere dell'Autorità di valutare la conformità degli inviti a offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente provvedimento alla disciplina *antitrust* nazionale e eurounionale e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina nel caso in cui l'Organizzatore della competizione, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell'Autorità e tale comportamento pregiudichi la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le linee guida in esame ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le linee guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Divisione Calcio Femminile depositate in data 23 aprile 2024, aventi a oggetto la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alle stagioni sportive 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁹ *[Al riguardo si richiama quanto già affermato dall'Autorità nel provvedimento n. 30744 del 18 luglio 2023, SR45 - Lega Calcio Serie B/Linee Guida Commercializzazione Diritti Audiovisivi Stagioni 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 E 2028/2029 al paragrafo n. 64: "Al riguardo, l'eventuale assegnazione di pacchetti di trasmissione esclusiva per cicli di stagione superiori ai tre anni non appare idonea a favorire un sano contesto competitivo sia nell'ottica della remuneratività dell'assegnazione, sia, e con maggior forza, nell'ottica della qualità e fruibilità dei servizi di trasmissione, qualora permangano per gli operatori condizioni di assegnazione in esclusiva".]*